

(Codice interno: 314818)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2120 del 30 dicembre 2015

Aggiornamento delle disposizioni regionali in materia di accreditamento degli Organismi di Formazione ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i..*[Formazione professionale e lavoro]***Note per la trasparenza:**

Il presente provvedimento aggiorna le disposizioni regionali in materia di accreditamento degli Organismi di Formazione ai sensi della L.R. n. 19/2002, approvate con DGR n. 359/2004 e DGR n. 3289/2010.

Il relatore riferisce quanto segue.

Con Legge Regionale 9 agosto 2002, n. 19 "Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati" è stato istituito l'elenco di Organismi di Formazione (di seguito OdF) accreditati, con l'obiettivo di stabilire standard minimi di qualità degli enti che intendano svolgere attività formative finanziate o approvate ai sensi della Legge Regionale 30 gennaio 1990 n. 10 "Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro".

In una logica sistemica l'accreditamento, basato sulla richiesta di determinati requisiti oggettivi in capo agli enti accreditati (requisiti strutturali, economici - finanziari, organizzativi e gestionali, di competenza delle risorse umane, di efficacia ed efficienza e di relazioni col territorio), è utilizzato quale leva strategica volta al miglioramento qualitativo dell'offerta formativa, in risposta all'evoluzione della domanda sociale, dei fabbisogni formativi del territorio e dello scenario politico istituzionale, al fine di garantire ai cittadini i diritti fondamentali all'apprendimento e al lavoro. In un'ottica d'innalzamento continuo della qualità dell'offerta formativa, la Giunta Regionale del Veneto ha previsto che tutti gli OdF che intendano erogare attività formative e/o orientative a finanziamento regionale e/o riconoscimento regionale ai sensi della L.R. n. 10/90 debbano essere iscritti nell'Albo regionale degli Enti accreditati ai sensi della L.R. n. 19/2002 e successive modifiche e integrazioni. Tale obbligo riguarda anche gli Enti pubblici (ad esempio: Scuole, Università, Aziende ULSS, Enti locali, IPAB), che non sono attori tradizionali del mondo dell'Istruzione e Formazione Professionale Veneto (di seguito IeFP) ed oggi rappresentano più di un terzo dell'universo degli OdF accreditati.

Il sistema di accreditamento della Regione del Veneto ha avviato i suoi primi passi alla fine del 1999 quando è stato dato mandato all'Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori (ISFOL) di avviare una fase di sperimentazione sul territorio regionale di alcuni criteri di valutazione applicati al mondo della Formazione Professionale e dell'Orientamento.

Nel 2001 con l'approvazione del primo modello nazionale di accreditamento ex D.M. n. 166/2001 è stato individuato a livello nazionale un insieme di condizioni minime per ottenere l'accreditamento. Il primo modello regionale di accreditamento approvato nell'agosto 2001 ha contemperato sia la proposta di modello nazionale ex DM n. 166/2001 sia le risultanze della prima ricerca commissionata ad ISFOL. Tale modello base è stato successivamente oggetto di revisione in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano che nella seduta del 20 marzo 2008 ha raggiunto un'intesa tra i Ministeri del Lavoro e della Previdenza Sociale, della Pubblica Istruzione, dell'Università e Ricerca, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano per la definizione degli standard minimi di un nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative.

La Legge Regionale del 9 agosto 2002, n. 19 "Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati", ha disciplinato il processo di accreditamento nella Regione del Veneto, dettando le disposizioni concernenti sia l'istituzione e la tenuta dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati, sia il procedimento di verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento.

Il modello regionale attualmente vigente, approvato con D.G.R. n. 359/2004, è un bando sempre aperto che ha permesso in più di dieci anni agli enti di formazione di presentare istanze di accreditamento in qualsiasi momento, senza vincoli di scadenza dei termini. Con la D.G.R. n. 4198 del 29 dicembre 2009 sono state successivamente approvate le nuove modalità per la presentazione delle domande di accreditamento tramite uno specifico applicativo on-line.

Il sistema di accreditamento è stato quindi integrato dalla D.G.R. n. 3289/2010 che, sostituendo precedenti provvedimenti, ha unificato le procedure per l'accreditamento e per il mantenimento dello stesso, oltre che le ipotesi di sospensione e revoca dell'accreditamento.

Attualmente sono iscritti nell'elenco regionale degli OdF, istituito ai sensi della L.R. 19/2002 e successive modifiche e integrazioni, n. 460 OdF, per un totale di n. 529 sedi operative accreditate.

Tenuto conto delle profonde trasformazioni che il sistema della formazione professionale ha subito in questi ultimi anni, oltre che di specifiche esigenze emerse dai casi pratici, appare quanto mai opportuno aggiornare le procedure per l'accreditamento e per la verifica dei requisiti per il mantenimento dello stesso.

Le modifiche del sistema di accreditamento che si intendono promuovere sulla base delle esigenze sopra accennate, non comportano una ricostruzione ex novo del sistema, bensì una sua attualizzazione in un'ottica di miglioramento sostanziale della normativa vigente che consenta di recepire le migliori pratiche raccolte a livello regionale e nazionale.

L'attuazione degli obiettivi sopra accennati viene perseguita attraverso: l'aggiornamento dei requisiti per l'accreditamento, la semplificazione delle procedure ed il loro coordinamento con il sistema di accreditamento ai servizi al lavoro approvato con DGR n. 2238/2011 "Approvazione del sistema di accreditamento allo svolgimento dei Servizi per il lavoro nel territorio della Regione Veneto (art. 25 Legge Regionale 13 marzo 2009 n.3)".

I requisiti di accreditamento, in un'ottica di miglioramento continuo del sistema, sono finalizzati a garantire la trasparenza nei rapporti tra gli OdF, gli allievi e gli operatori e tra gli OdF e la Regione del Veneto, consentendo un innalzamento della qualità dell'offerta formativa.

Con riguardo all'aggiornamento dei requisiti per l'accreditamento, finalizzati a garantire la trasparenza nei rapporti tra gli OdF, gli allievi e gli operatori e tra gli OdF e la Regione del Veneto, consentendo un innalzamento della qualità dell'offerta formativa in un'ottica di miglioramento continuo del sistema, si propone di integrare quanto previsto dai requisiti soggettivi e strutturali del modello come di seguito descritto:

- non concedere o non confermare l'accreditamento in capo ad un ente che abbia in comune con un altro ente accreditato il rappresentante legale;
- prevedere per gli enti già accreditati e a quelli che fanno istanza di accreditamento il requisito del riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato. Detta previsione consente un maggior controllo pubblico sugli organismi di formazione e l'allineamento con quanto già disposto dal sistema di accreditamento ai servizi al lavoro con DGR n. 2238/2011 "Approvazione del sistema di accreditamento allo svolgimento dei Servizi per il lavoro nel territorio della Regione Veneto (art. 25 Legge Regionale 13 marzo 2009 n.3)";
- richiedere agli enti già accreditati e a quelli che fanno istanza di accreditamento, l'adozione di un Modello organizzativo e gestionale ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231/2001 "Disciplina della responsabilità delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica a norma dell'art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300", fatte salve le esclusioni di legge. L'applicazione del Modello di cui al D.Lgs. 231/2001 rappresenta uno strumento di garanzia e di trasparenza dell'operato degli OdF accreditati per migliorarne l'organizzazione e l'efficacia di funzionamento. Tale requisito sarà previsto anche dal modello di accreditamento dei Servizi al lavoro.

Il presente provvedimento intende altresì rispondere al bisogno di semplificazione delle normative e delle procedure al fine di rendere il modello di accreditamento maggiormente in linea con le direttive regionali in materia di semplificazione amministrativa di cui alla DGR n. 2/2012 "Semplificazione amministrativa delle procedure regionali. Ricognizione delle proposte pervenute e prime indicazioni operative". In tale ottica di semplificazione l'aggiornamento del modello di accreditamento prevede una riduzione dei requisiti, attraverso l'eliminazione o l'accorpamento degli stessi. Viene inoltre formalmente recepita la DGR n. 1368 del 30 luglio 2013 relativa all'approvazione dei risultati del Tavolo Tecnico per il perfezionamento della qualità nella formazione iniziale e per l'individuazione di linee di indirizzo per la programmazione e organizzazione dell'offerta formativa di percorsi di istruzione e formazione professionale.

Appare infine necessario armonizzare il sistema dell'accreditamento previsto dalla L.R. n. 19/2002 con il sistema di accreditamento ai servizi al lavoro approvato con DGR n. 2238/2011 "Approvazione del sistema di accreditamento allo svolgimento dei Servizi per il lavoro nel territorio della Regione Veneto (art. 25 Legge Regionale 13 marzo 2009 n. 3)".

Attualmente circa il 35% degli Enti accreditati ai Servizi al Lavoro ex L.R. n. 3/2009 risulta essere accreditato anche alla Formazione Professionale di cui alla L.R. n. 19/2002. Si evidenzia che alcuni dei requisiti previsti dai due modelli di accreditamento sono molto simili, ove non perfettamente coincidenti, sia per quanto attiene i requisiti soggettivi e l'affidabilità economica e finanziaria richiesta agli enti, sia per quanto riguarda i requisiti strutturali. Tali requisiti comuni nel sistema attualmente vigente sono oggetto di verifica da parte di due diverse Sezioni regionali, ovverosia la Sezione Formazione e la Sezione Lavoro, a seconda della rispettiva competenza, e di fatto impongono agli enti interessati ad entrambi gli accreditamenti l'onere di una duplice produzione di documentazione oltre che la sottoposizione ad una duplice istruttoria.

Al fine di evitare tale aggravio dei procedimenti ed al fine di una maggior economicità dell'azione amministrativa ai sensi della L. 241/90, si propone, nel caso di enti accreditati presso la Sezione Formazione ovvero presso la Sezione Lavoro, di adottare una procedura di condivisione reciproca delle risultanze della valutazione dei requisiti già acquisite da una delle due Sezioni, quando tali valutazioni abbiano ad oggetto i medesimi requisiti, enti e sedi, prevedendo le eventuali integrazioni di carattere documentale, laddove necessario in considerazione delle specificità di ciascun modello di accreditamento.

Ciò premesso, viene proposto all'approvazione della Giunta Regionale l'aggiornamento del modello di accreditamento, ex DGR n. 359/2004, e delle procedure di accreditamento e mantenimento, ex DGR n. 3289/2010.

Si propone pertanto:

- l'approvazione dell'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento "Modello di accreditamento degli Organismi di Formazione della Regione Veneto", che sostituisce il precedente "Modello" approvato con l'Allegato B alla DGR n. 359/2004;
- l'approvazione dell'**Allegato B**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, "Linee Guida per il procedimento di accreditamento e mantenimento degli OdF", che sostituisce le precedenti Linee Guida approvate con DGR 3289/2010.

Le disposizioni del presente provvedimento decorrono dalla data di pubblicazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione. Le nuove istanze di accreditamento dovranno pertanto essere conformi al nuovo "Modello di Accreditamento" di cui all'**Allegato A** al presente provvedimento.

La verifica di mantenimento dei requisiti degli OdF già accreditati alla data del presente provvedimento, accerterà il possesso di tutti i requisiti previsti dal "Modello di Accreditamento" di cui all'**Allegato A** al presente provvedimento, fatta salva la possibilità per gli OdF, di comprovare i requisiti di nuova introduzione od aggiornati dal citato "Modello di accreditamento" entro il termine ultimo del 31/12/2016. Le verifiche di mantenimento svolte dall'entrata in vigore del presente provvedimento al 31/12/2016 daranno conto dell'effettiva presenza di tutti i requisiti previsti dal nuovo "Modello di accreditamento" ovvero della necessità di comprovare eventuali requisiti mancanti, limitatamente a quelli di nuova introduzione o aggiornati, entro il predetto termine ultimo.

Tutti gli OdF non compresi nella pianificazione per il 2016 delle verifiche per il mantenimento dei requisiti di accreditamento dovranno comunque comprovare, entro il termine ultimo del 31/12/2016 e con modalità che saranno definite con provvedimento del direttore della Sezione Formazione, il rispetto di tutti i requisiti previsti dal "Modello di Accreditamento" di cui all'**Allegato A** al presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Visto il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 166 del 25 maggio 2001 "Definizione degli standard minimi nazionali per l'accREDITamento delle strutture professionali e di orientamento";

Visto il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300";

Vista l'intesa tra i Ministeri del Lavoro e della Previdenza Sociale, della Pubblica Istruzione, dell'Università e Ricerca, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano - raggiunta in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 20 marzo 2008 - per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accREDITamento delle strutture formative per la qualità dei servizi;

Vista la Legge Regionale 30 gennaio 1990 n. 10 "Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro";

Viste le Leggi Regionali 9 agosto 2002, n. 19 "Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accREDITati" e 13 marzo 2009, n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro";

Visto il Decreto del Dirigente della Direzione Regionale Formazione n. 1242 del 30 ottobre 2003, istitutivo dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati, ed i successivi decreti di modifiche ed integrazioni;

Vista la D.G.R. n. 359/2004 "Accreditamento degli organismi di formazione - Approvazione bando per la presentazione delle richieste di iscrizione nell'elenco regionale";

Vista la D.G.R. n. 4198/2009 "D.G.R. n. 359 del 13 febbraio 2004: "Accreditamento degli organismi di formazione - Approvazione bando per la presentazione delle richieste di iscrizione nell'elenco regionale". Nuove modalità di presentazione delle richieste";

Vista la DGR n. 3289/2010 "L.R. n. 19/2002 "Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati". Approvazione delle Linee Guida e contestuale revoca delle DD.G.R. n. 971 del 19 aprile 2002; n. 1339 del 9 maggio 2003; n. 113 del 21 gennaio 2005; n. 3044 del 2 ottobre 2007 (limitatamente alla modifica apportata alla D.G.R. n. 971/2002); n. 1265 del 26 maggio 2008; n. 1768 del 6 luglio 2010";

Vista la D.G.R. n. 2238/2011 "Approvazione del sistema di accreditamento allo svolgimento dei Servizi per il lavoro nel territorio della Regione Veneto (art. 25 legge regionale 13 marzo 2009 n. 3)";

Vista la D.G.R. n. 2/2012 "Semplificazione amministrativa delle procedure regionali. Ricognizione delle proposte pervenute e prime indicazioni operative";

Vista la D.G.R. n. 1368 del 30 luglio 2013 "DGR 2891 del 28.12.2012. Approvazione dei risultati del Tavolo Tecnico per il perfezionamento della qualità nella formazione iniziale e per l'individuazione di linee di indirizzo per la programmazione e organizzazione dell'offerta formativa di percorsi di istruzione e formazione professionale";

delibera

1. di adottare la parte di narrativa del presente provvedimento come parte del deliberato;
2. di approvare l'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento "Modello di accreditamento Organismi di Formazione - L.R.19/2002" in sostituzione del modello di accreditamento di cui all'Allegato B alla DGR n. 359/2004;
3. di approvare l'Allegato B parte integrante e sostanziale del presente provvedimento "Linee Guida per il procedimento di accreditamento e mantenimento degli OdF", che sostituisce le precedenti Linee Guida approvate con DGR 3289/2010;
4. di disporre che il presente provvedimento avrà efficacia dalla pubblicazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione, fatto salvo quanto previsto in premessa per gli OdF compresi nella pianificazione per il 2016 delle verifiche per il mantenimento dei requisiti di accreditamento e per quelli non compresi in tale pianificazione, che dovranno comunque tutti comprovare, entro il termine ultimo del 31/12/2016, il rispetto dei requisiti previsti dal "Modello di Accreditamento" di cui all'Allegato A al presente provvedimento.
5. di incaricare i Direttori della Sezione Formazione e della Sezione Lavoro di adottare, per i rispettivi ambiti di competenza, i provvedimenti volti alla condivisione reciproca delle procedure di accreditamento e verifica del mantenimento dei requisiti secondo quanto disposto in premessa al presente provvedimento e ogni altro atto necessario alla sua esecuzione;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 del Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare la deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione nonché sul sito Internet della Regione Veneto.

**MODELLO DI ACCREDITAMENTO ORGANISMI DI FORMAZIONE – L.R. N. 19/2002****1. PREMESSA**

L'art. 1 del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 166 del 25 maggio 2001 definisce l'accREDITAMENTO come un atto con cui l'Amministrazione Pubblica competente (in questo caso la Regione del Veneto) riconosce la capacità di un Organismo di Formazione di proporre e realizzare interventi di formazione e orientamento finanziati con risorse pubbliche. Il D.M. ha adottato il modello che costituisce la base per tutti i sistemi regionali di accREDITAMENTO. Tale modello base è stato successivamente oggetto di revisione in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano. Detta Conferenza, nella seduta del 20 marzo 2008, ha raggiunto un'intesa tra i Ministeri del Lavoro e della Previdenza Sociale, della Pubblica Istruzione, dell'Università e Ricerca, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accREDITAMENTO delle strutture formative per la qualità dei servizi.

Con la D.G.R. n. 2140 del 3 agosto 2001 è stato predisposto il primo bando ed è stato approvato il primo modello regionale per l'accREDITAMENTO degli Organismi di Formazione. Successivamente con D.G.R. n. 971 del 19 aprile 2002 (come modificato dalle DD.G.R. n. 1339 del 9 maggio 2003 e n. 3044 del 2 ottobre 2007) sono state approvate le "Linee guida per lo svolgimento dell'attività di audit esterno", relative alle verifiche in loco sul possesso dei requisiti per l'accREDITAMENTO.

La legge regionale del 9 agosto 2002, n. 19 "Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accREDITATI", come modificata dalla legge regionale n. 23 del 8 novembre 2010, ha normato il processo di accREDITAMENTO, dettando le disposizioni concernenti l'istituzione e la tenuta dell'elenco regionale degli organismi di formazione accREDITATI che possono realizzare interventi di formazione ed orientamento, ai sensi della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 "Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro", finanziati con risorse pubbliche ovvero riconosciuti dalla Regione.

Rientrano nelle previsioni della legge regionale:

- la definizione dei requisiti per l'accREDITAMENTO;
- le modalità di presentazione delle istanze d'iscrizione nell'elenco regionale;
- le tipologie di attività per le quali può essere chiesto l'accREDITAMENTO;
- la previsione di controlli periodici finalizzati ad accertare periodicamente la sussistenza attuale dei requisiti per mantenere l'accREDITAMENTO;
- le conseguenze relative al venir meno dei requisiti, ovvero all'accertata non veridicità della documentazione sui risultati dell'attività di formazione svolta.

Un secondo bando per l'accREDITAMENTO degli Organismi di Formazione, congiuntamente ad un modello aggiornato e semplificato, è stato approvato con la D.G.R. n. 178 del 31 gennaio 2003. L'elenco regionale degli Organismi di Formazione accREDITATI, previsto dalla L.R. n. 19/2002 e formato dalle risultanze istruttorie dei bandi sopracitati, è stato approvato con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Formazione n. 1242 del 30 ottobre 2003.

Attualmente, l'iscrizione di nuovi enti nell'elenco regionale si perfeziona tramite la procedura del "bando aperto" approvato con D.G.R. n. 359 del 13 febbraio 2004, il quale non assegna termini di scadenza per la presentazione delle istanze che possono, quindi, essere avanzate in qualsiasi momento.

Infine, con la D.G.R. n. 4198 del 29 dicembre 2009 sono state approvate le nuove modalità per la presentazione delle domande di accREDITAMENTO tramite la procedura on line.

Gli Organismi di Formazione che richiedono l'accREDITAMENTO devono rispettare gli standard minimi quantitativi e qualitativi attraverso i seguenti requisiti:



- ❖ strutturali;
- ❖ economici finanziari;
- ❖ di organizzazione e gestione;
- ❖ di dotazione delle risorse umane;
- ❖ di efficacia e di efficienza nelle attività precedentemente realizzate e le relazioni con il territorio.

Il presente provvedimento aggiorna il modello di accreditamento di cui all'allegato B alla DGR n. 359/2004 e si sostituisce ad esso, tenuto conto delle profonde trasformazioni che il sistema della formazione professionale ha subito in questi ultimi anni, oltre che di specifiche esigenze suggerite dai casi pratici.

2. LOGICA DI ACCREDITAMENTO

L'accreditamento è utilizzato quale leva strategica volta al miglioramento qualitativo dell'offerta formativa attraverso l'introduzione di standard di qualità richiesti ai soggetti operanti nel sistema della formazione professionale, sulla base di parametri oggettivi. Per quanto riguarda l'oggetto dell'accreditamento (ovverosia "cosa si accredita"), si devono prendere in considerazione i seguenti due elementi:

1. Il Soggetto, ovvero l'organizzazione pubblica o privata che organizza ed eroga attività di formazione professionale e orientamento ai sensi della L.R. 10/1990, finanziate con risorse pubbliche, o comunque approvate dalla Regione (c.d. "attività libera", senza alcun contributo pubblico).

I soggetti ammessi all'accreditamento devono prevedere tra i propri fini la formazione e/o l'orientamento, avere rappresentatività socio-economica o professionale, possedere interrelazioni con il territorio e avvalersi di reti attive di collaborazione. Il soggetto accreditabile deve possedere requisiti strutturali, economici - finanziari, organizzativi e gestionali, di competenza delle risorse umane, di efficacia ed efficienza e di relazioni col territorio.

2. La Sede Operativa. Per sede operativa si intende un'organizzazione strutturata di beni, professionalità e servizi, in grado di erogare azioni formative e/o orientative; non sono da considerarsi sedi operative i locali utilizzati esclusivamente per erogare formazione o orientamento, ma privi di autonomia organizzativa (es.: singole aule o laboratori). Questi ultimi dovranno comunque rispettare i requisiti strutturali previsti dal Modello (ai punti 1.2 e 1.3).

Naturalmente il soggetto accreditato può erogare l'attività sul territorio regionale in più sedi operative, le quali dovranno essere tutte accreditate.

Anche gli istituti scolastici ed i soggetti pubblici devono essere accreditati ai fini dello svolgimento di attività formative e di orientamento finanziate o riconosciute dalla Regione ai sensi della L.R. 10/1990.

Non sono soggetti all'accreditamento i datori di lavoro pubblici e privati che svolgono attività formative e di orientamento per il proprio personale, le aziende dove si realizzano attività di stage e tirocinio e le strutture che prestano servizi configurabili prevalentemente come azioni di assistenza tecnica.



3. AMBITO DI ATTIVITÀ

Il sistema di accreditamento regionale utilizza la scelta operata nell'ambito del modello nazionale, distinguendo i seguenti ambiti:

Obbligo Formativo: comprende i percorsi di istruzione e formazione professionale previsti e regolamentati dalla L. 53/03 e dal D. Lgs. 226/2005 e finalizzati all'assolvimento dell'obbligo di istruzione e del diritto-dovere all'istruzione-formazione. Si tratta in generale dell'offerta formativa destinata a minori dopo il conseguimento del titolo conclusivo della scuola secondaria di primo grado (licenza media). Rientrano in questo ambito a titolo esemplificativo: i percorsi triennali di istruzione e formazione e i percorsi di quarto anno di istruzione e formazione, le attività formative in apprendistato, i percorsi in alternanza scuola lavoro e ogni eventuale percorso sperimentale riferito all'assolvimento del diritto/dovere all'istruzione-formazione.

Formazione Superiore: comprende la formazione post-Obbligo Formativo, l'Istruzione Formazione Tecnica Superiore prevista dalla L. 144/99 art. 69, e l'alta formazione svolta all'interno dei cicli universitari e/o successivamente ad essi. Rientrano in questo ambito a titolo esemplificativo: percorsi a qualifica di 2° livello, percorsi post diploma e/o post qualifica, percorsi integrati a qualifica nella terza area e IFTS.

Formazione Continua: destinata a soggetti occupati, in C.I.G. e mobilità, nonché ad apprendisti che abbiano assolto il diritto/dovere all'istruzione e alla formazione professionale. Rientrano in questo ambito a titolo esemplificativo: interventi di aggiornamento e riqualificazione, qualificazione sul lavoro, patentini, corsi per operatori del settore primario e formazione permanente.

Orientamento: interventi di carattere informativo, formativo, consulenziale, finalizzati a promuovere l'auto-orientamento e a supportare la definizione di percorsi personali di formazione e lavoro e di sostegno all'inserimento occupazionale, ad esclusione dei moduli di orientamento all'interno di percorsi formativi e/o scolastici nell'ambito dell'Obbligo Formativo o finanziati dal Fondo Sociale Europeo. Rientrano in questo ambito a titolo esemplificativo: interventi di informazione orientativa, counselling, tirocini e stage di formazione e orientamento di cui al D.M. 142/1998.

4. ESPERIENZA PREGRESSA

L'accREDITAMENTO di un Organismo di Formazione (di seguito Odf) presuppone che questi abbia operato nel settore della formazione professionale e prodotto risultati verificabili in termini di efficacia ed efficienza.

Agli enti che intendono accreditarsi è richiesta la realizzazione di un monte ore minimo di esperienza pregressa.

Ai fini del raggiungimento di tale monte ore, per ciascun ambito di accreditamento, il sistema di accreditamento della Regione del Veneto prende in considerazione solo le attività a finanziamento pubblico e quelle a riconoscimento regionale di cui alla L.R. n. 10/1990. In via estensiva sono riconoscibili anche le attività formative svolte in qualità di soggetto direttamente beneficiario di Fondi Interprofessionali, previsti dalla Legge n. 388/2000.

Le attività che possono essere prese in considerazione sono, pertanto, quelle in cui il finanziatore sia un soggetto di natura pubblica o Fondo Interprofessionale, per le quali vi è un controllo di natura pubblica/centralizzata sulla corretta gestione. Di tali attività deve essere data evidenza dell'iter amministrativo seguito dall'ente Pubblico o dal Fondo.

Si conferma il principio, previsto dal modello nazionale di accreditamento di cui al D.M. 25 maggio 2001, n. 166, dall'Intesa del 20 marzo 2008 e dal modello regionale previsto dalla DGR 359/2004,



in base al quale le aziende non sono soggette all'accredimento regionale per svolgere attività formativa per il proprio personale. Tale attività, tuttavia, non è in alcun modo riconoscibile ai fini dell'accredimento di enti di formazione che abbiano partecipato alla sua realizzazione in qualità di partner delle aziende.

Per esperienza pregressa valida ai fini dell'accredimento si intendono le attività formative o di orientamento concluse nei 24 mesi precedenti la presentazione dell'istanza di accreditamento. Le attività si ritengono concluse quando è stato presentato il rendiconto di spesa all'Ente responsabile della verifica rendicontale.

Il monte ore per i singoli ambiti di accreditamento viene determinato in n. 1500 per l'ambito dell'Obbligo Formativo, n. 750 per l'ambito della Formazione Superiore, n. 400 per l'ambito della Formazione Continua; n. 3 interventi di Orientamento come beneficiario o partner per l'ambito dell'Orientamento.

Le attività di formazione svolte sul libero mercato non sono valutabili quale esperienza pregressa ai fini di nessun ambito di accreditamento. Parimenti le attività relative alle Politiche attive del lavoro afferiscono unicamente all'accredimento ai Servizi al Lavoro, ai sensi della L.R. 3/2009.

5. PARTENARIATO

L'Ente che intende presentare istanza di accreditamento può essere stato sia Beneficiario diretto di un finanziamento pubblico sia Ente partner di un Ente accreditato ai sensi della L.R. n. 19/2002. In questo secondo caso le ore realmente erogate possono essere prese in considerazione solo se sono rispettate congiuntamente le seguenti tre condizioni:

1. l'Ente Beneficiario deve essere accreditato alla formazione e la tipologia di attività erogata deve essere coerente con il suo ambito di accreditamento;
2. in caso di percorsi a finanziamento pubblico il partner deve aver gestito all'interno di ciascuna attività formativa una quota di finanziamento maggiore o uguale al 25% del finanziamento assegnato al beneficiario, al netto dei costi di approvvigionamento di locali ed attrezzature, svolgendo almeno due funzioni tra quelle previste dal modello di accreditamento. Non rientrano fra le funzioni riconoscibili al partner le attività strumentali accessorie allo svolgimento degli interventi formativi e/o orientativi, quali ad esempio la fornitura di aule, apparecchiature o strumentazione;
3. vi deve essere allineamento tra l'ambito di accreditamento richiesto e l'esperienza pregressa. Si precisa che ogni singola attività formativa può valere per un solo ambito di accreditamento, nonostante questa possa contemplare attività formative riconducibili in varia misura ai diversi ambiti di accreditamento per la formazione (obbligo formativo, formazione continua, formazione superiore), ovvero anche all'ambito dell'orientamento. In tal caso l'attività sarà ascritta all'ambito che, in base al bando o ad altre caratteristiche, può ritenersi prevalente.

Si sottolinea che nel caso di attività svolta in partenariato il partner di un OdF accreditato deve essere rinvenibile in tutti gli atti relativi al ciclo di vita del processo formativo resi pubblici: progetto approvato, registri d'aula, rendicontazione finale ed approvazione del rendiconto da parte dell'Ente Finanziatore. Le esperienze comprovate solo ed esclusivamente da atti tra privati non saranno prese in considerazione.

Nel caso in cui l'attività oggetto di analisi sia finanziata con la modalità a Costi Standard, il partenariato deve essere chiaramente rinvenibile nel progetto approvato, nei dati di gestione e di rendicontazione. Il Partner inoltre dovrà allegare all'istanza la documentazione attestante l'effettivo svolgimento dell'attività indicata e la relativa documentazione contabile.

Le attività svolte in partenariato su progetti a riconoscimento regionale ex L.R. n.10/90 sono riconoscibili ai fini dell'accredimento solo quando sono indicate chiaramente nel progetto



ALLEGATO A DGR nr. 2120 del 30 dicembre 2015

pag. 5 di 16

approvato dalla Struttura competente, sono evidenti in tutti gli atti relativi al ciclo di vita del progetto, e devono essere inoltre dimostrate da evidenze documentali quali convenzioni, accordi, contratti, fatture, ecc.

Considerato lo stretto rapporto di collaborazione tra soggetto beneficiario e partner, che dovrebbe consentire a quest'ultimo la conoscenza delle corrette modalità di gestione di corsi a finanziamento pubblico o riconosciuti ovvero delle attività di orientamento, in caso di istanze di accreditamento presentate da soggetti partner di OdF cui sia stato revocato l'accREDITAMENTO, l'esperienza pregressa svolta in partenariato in relazione a tali attività non sarà presa in considerazione dal sistema regionale di accREDITAMENTO.

Tale principio, implicito nella definizione stessa del ruolo e delle finalità del partenariato, si applica anche nelle ipotesi in cui siano stati adottati uno o più provvedimenti di sospensione dell'accREDITAMENTO per gravi irregolarità.

6. STRUTTURA E CONTENUTI DEL MODELLO DI ACCREDITAMENTO

Le tabelle che seguono riportano i requisiti richiesti per ottenere l'accREDITAMENTO regionale ai sensi della L.R. 19/2002. Per potersi accREDITARE un ente deve dimostrare di aver soddisfatto tutti i requisiti indicati. La mancanza anche di un solo requisito comporterà l'inammissibilità della domanda o il venir meno dell'accREDITAMENTO.

1. REQUISITI SOGGETTIVI E STRUTTURALI

Classi di Requisiti	Requisiti specifici	Modalità di accertamento	Requisiti generali minimi	Requisiti specifici per ambito			
				Obbligo Formativo	Formazione Superiore	Formazione Continua	Orientamento
1.1 Coerenza dei fini statuari 1.1.1 Adozione Modello D. Lgs 231/2001 1.1.2 Personalità giuridica	L'O.d.F. ha tra i propri fini istituzionali la formazione professionale e/o l'orientamento, attua il Modello 231, ha personalità giuridica?	Documentale e audit	<ul style="list-style-type: none"> Lo statuto e l'atto costitutivo devono indicare tra le finalità dell'OdF la Formazione e/o l'Orientamento. L'ente deve dare evidenza di aver adottato un Modello organizzativo e gestionale ai sensi del D. lgs. 231/2001 L'ente deve essere dotato di personalità giuridica Le funzioni di governance non possono essere attribuite a soggetti che abbiano avuto analoghe funzioni in OdF sanzionati per gravi irregolarità ai fini dell'accREDITAMENTO No stesso legale rappresentante di altri OdF 				
1.2 Idoneità locali a norme igieniche e di sicurezza	Le strutture utilizzate sono conformi alle leggi vigenti sulla sicurezza?	Documentale e Audit	- Adempimento Obblighi D.lgs 81/08; - Agibilità – Abitabilità; - Normativa prevenzione incendi; - Normativa sicurezza impianti; - Normativa antinfortunistica; - Barriere architettoniche; - Normativa specifica relativa alle tipologie di attività formative erogate.				
1.3 Idoneità strutture necessarie all'erogazione della	Le strutture fisiche e tecnologiche sono adeguate per l'erogazione	Documentale e Audit	Documento attestante il titolo di possesso di una sede idonea.	- Presenza di laboratori tecnici/tecnologici. - 2mq x allievo. - 1 PC x allievo nei corsi	- 2mq x allievo; - 1 PC x allievo nei corsi che		- Presenza di un ufficio front office riservato all'accoglienza e all'informazione, nonché di spazi



ALLEGATO A DGR nr. 2120 del 30 dicembre 2015

pag. 6 di 16

formazione	delle azioni formative per le quali si richiede l'accreditamento? L'OdF è dotato di prassi/procedure idonee ad assicurare la disponibilità di locali e attrezzature adeguati all'erogazione dell'attività?			che prevedono l'uso di strumenti informatici.	prevedono l'uso di strumenti; - presenza di una convenzione in atto e di un documento che attesti l'esistenza di una procedura/prassi per l'acquisizione e di strutture idonee all'erogazione e delle attività	riservati ai colloqui individuali. - Possesso/collegamento con banche dati di importanza nazionale e/o regionale.
------------	---	--	--	---	---	--

NOTE ESPLICATIVE AL REQUISITO 1

1. I requisiti di accreditamento, in un'ottica di miglioramento continuo del sistema, sono finalizzati a garantire la trasparenza nei rapporti tra gli Odf, gli allievi e gli operatori e tra gli Odf e la Regione del Veneto, consentendo un innalzamento della qualità dell'offerta formativa.

Non saranno ammissibili istanze di accreditamento presentate da Enti di formazione la cui governance risulti composta, anche in parte, da soggetti che abbiano svolto analoghe funzioni in OdF sanzionati per gravi irregolarità. Tale inammissibilità riguarderà le istanze presentate entro 36 mesi dal provvedimento regionale che ha sanzionato le predette irregolarità ai fini dell'accreditamento regionale.

Non saranno ammissibili istanze presentate da enti che abbiano in comune con un altro Odf accreditato il rappresentante legale

Non saranno ammissibili istanze di accreditamento di enti che siano sprovvisti di Statuto ed Atto Costitutivo.

2. Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 ha ad oggetto la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300".

Si tratta di un sistema di responsabilità autonomo, caratterizzato da presupposti e conseguenze distinti da quelli previsti per la responsabilità penale della persona fisica. In particolare, il soggetto interessato dal provvedimento in questione (di seguito denominato "ente") può essere ritenuto responsabile se, prima della commissione del reato da parte di un soggetto ad esso funzionalmente collegato, non ha adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione e gestione idonei a evitare reati della specie di quello verificatosi. Quanto alle conseguenze, l'accertamento dell'illecito previsto dal decreto 231 espone l'ente all'applicazione di gravi sanzioni, che ne colpiscono il patrimonio, l'immagine e la stessa attività.

Il sistema regionale di accreditamento si configura come un meccanismo integrato di gestione del rischio, che parte dall'analisi della situazione esistente per giungere all'attivazione di opportuni sistemi di controllo e prevenzione di comportamenti illeciti nell'ottica di promuovere la crescita organizzativa degli enti erogatori favorendo e stimolando strumenti di corporate governance, quali requisiti obbligatori di accreditamento, per definire l'insieme delle regole, delle procedure e delle



strutture organizzative volte a consentire una conduzione sana e corretta dell'Odf e coerente con gli obiettivi prefissati.

Al fine di garantire un maggior presidio dei rischi relativi ai processi aziendali più significativi, di migliorare ed ottimizzare i processi aziendali rafforzando i sistemi di controllo di enti che, in virtù dell'accreditamento regionale, possono accedere a finanziamenti pubblici per l'erogazione di attività formative, si stabilisce quale requisito di accreditamento l'adozione da parte degli enti accreditandi di un Modello organizzativo e gestionale conforme al D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231" Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300". Il modello adottato dall'ente deve essere necessariamente redatto con specifico riferimento alla realtà concreta dell'ente stesso, fermo restando il rispetto degli adempimenti minimi di cui al D.lgs. 231/2001.

Le linee guida relative agli adempimenti inerenti la *compliance* ex D.lgs 231/2001 ai fini dell'accreditamento saranno definite con provvedimento successivo. La Regione del Veneto potrà effettuare, nell'ambito delle procedure di accreditamento, puntuali controlli sul contenuto e sulla struttura del modello ex D.lgs.231/01, con particolare riferimento agli aspetti economico – finanziari, alle procedure di individuazione e prevenzione del rischio di commissione dei reati contro la pubblica amministrazione, ai reati societari ed ai delitti informatici ed al trattamento illecito dei dati, anche mediante la predisposizione di apposita modulistica che permetta una maggiore efficienza ed efficacia dei controlli.

3. L'ente deve essere dotato di personalità giuridica, con riferimento anche al DPR n. 361/2000. L'ente deve allegare il provvedimento di riconoscimento della personalità giuridica.

4. In un'ottica di semplificazione amministrativa ed unificazione dei procedimenti si dispone che i requisiti strutturali siano quelli previsti dall'accreditamento per i Servizi al lavoro di cui alla DGR n. 2238/2011 ed alle successive linee guida, fatte salve le specificità relative alle diverse finalità dei due modelli di accreditamento. Per la verifica del possesso di tali requisiti verrà utilizzata la medesima check list utilizzata per le verifiche dei requisiti per l'accreditamento per i Servizi al lavoro di cui alla DGR n. 2238/2011. In caso di enti già accreditati ai Servizi al lavoro, in fase di accreditamento e/o mantenimento dell'accreditamento per la Formazione si terrà conto degli esiti della verifica eventualmente già svolta ai fini del predetto accreditamento ai Servizi al lavoro. Viceversa, la verifica dei requisiti di struttura nell'ambito dell'accreditamento ai Servizi al lavoro terrà conto delle risultanze degli audit di accreditamento e/o mantenimento degli Odf nell'ambito dell'accreditamento per la Formazione. Tale regola si applica nelle ipotesi in cui si tratti dello stesso ente e della medesima sede operativa e/o spazio didattico. La procedura specifica inerente questa modalità di condivisione dei procedimenti e della documentazione, la definizione dei termini e le indicazioni operative per gli Odf, oltre che le eventuali integrazioni di carattere documentale in ragione di specifiche esigenze di ciascun modello di accreditamento, saranno oggetto di successivi provvedimenti. La possibilità di condividere alcuni spazi può essere possibile solamente nei casi in cui una sede operativa sia identificabile chiaramente all'esterno, al fine di evitare situazioni di non trasparenza nei confronti dell'utenza. Vale pertanto il principio in base al quale le sedi operative degli Odf devono essere chiaramente individuabili e rintracciabili da utenti ed operatori.

Pertanto, in caso di utilizzo di spazi condivisi, l'ente è tenuto obbligatoriamente a rendere identificabili chiaramente gli spazi di propria competenza, le risorse professionali, ad avere utenze telefoniche differenti da altri enti. I documenti attestanti il possesso dei requisiti 1.2 ed 1.3 devono essere mantenuti costantemente aggiornati. L'ente non può essere accreditato in caso di mancato possesso della documentazione prevista e, qualora tale mancanza non sia sanabile, l'ente non può mantenere l'iscrizione nell'elenco degli Odf accreditati. Il mancato aggiornamento della



documentazione, accertato in fase di controllo da parte della Struttura competente, si configura come grave irregolarità.

5. L'Organismo di Formazione deve indicare la sede o le sedi per le quali chiede l'accreditamento, specificando per ogni sede gli spazi didattici, i laboratori, gli uffici, ecc. Deve inoltre precisare se al di fuori della sede operativa si avvale di ulteriori spazi ad uso didattico (aule e/o laboratori), i quali dovranno comunque rispettare i requisiti di cui ai punti 1.2 e 1.3.

6. Gli Organismi di Formazione che richiedono l'accreditamento per l'obbligo formativo e la formazione superiore devono specificare in quali indirizzi tecnici/tecnologici rientrano i corsi svolti.

7. Le risorse fisiche e tecnologiche possono essere di proprietà oppure disponibili in virtù di contratto o di convenzione con soggetti terzi proprietari delle strutture. In tal caso, il contratto o la convenzione devono specificare la quantità e la qualità delle strutture e delle attrezzature fruibili. Nel caso di sedi o spazi didattici non di proprietà dell'Organismo di Formazione, l'idoneità degli stessi alle norme igieniche e di sicurezza deve essere comunque documentata a cura dell'Organismo di Formazione al momento dell'audit.

8. I locali di erogazione delle attività formative devono essere presenti all'interno della sede operativa accreditata dell'Odf.

9. Nell'attività di Formazione Continua gli spazi didattici potranno essere individuati al momento dell'avvio delle attività corsuali. L'Organismo di Formazione deve comunque dimostrare, al momento di presentazione della domanda, di avere una convenzione in atto per l'utilizzo di strutture fisiche e tecnologiche e di essere dotato di una procedura/prassi che gli consenta di disporre di strutture fisiche e tecnologiche adeguate alle attività da erogare.

10. Per le attività di orientamento i locali riservati ai colloqui individuali devono garantire il rispetto della privacy.



2. REQUISITI DI AFFIDABILITÀ ECONOMICO - FINANZIARIA

Classi di Requisiti	Requisiti specifici	Modalità di accertamento	Requisiti generali minimi	Requisiti specifici per ambito			
				Obbligo formativo	Formazione Superiore	Formazione Continua	Orientamento
2.1 Documenti di Bilancio ed affidabilità economico finanziaria dell'ente	I documenti di bilancio e contabilità sono regolarmente redatti?	Documentale e audit	Bilancio conforme a IV [^] direttiva CEE; se non applicabile, altro documento da cui sia desumibile il patrimonio e la situazione economica dell'ente. Il bilancio e la documentazione contabile devono rappresentare la situazione economico/patrimoniale e finanziaria dell'OdF ed il risultato economico dell'esercizio e deve essere accompagnato da una relazione di revisione. Autocertificazione del legale rappresentante, redatta ai sensi del DPR 445/2000 che attesti: - il rispetto dei requisiti soggettivi di cui al punto 1.1, 1.1.1, 1.1.2 - l'adozione del bilancio secondo quanto stabilito al requisito 2.1 - l'assenza, fra i propri amministratori, di persone fisiche condannate con sentenza di condanna passata in giudicato - o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale - per delitti finanziari o reati che incidono sulla moralità professionale; - l'assenza di dichiarazioni di fallimento o di procedure di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo o sospensione dell'attività in corso, o a carico dei quali è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, o versano in stato di sospensione dell'attività commerciale; - di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento di contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori - di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse; - di applicare ai propri dipendenti il vigente contratto CCNL; - di essere in regola con gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di diritto al lavoro dei disabili (Legge 68/1999); - la non applicazione di sanzioni interdittive ai sensi del D.lvo 8.6.01, n. 231.				
2.2 Contabilità analitica e separata	Esiste ed è operativo un sistema di contabilizzazione per centri di costo/attività?	Documentale e audit	Contabilità separata di ogni specifica attività svolta, in quadratura con la Contabilità generale ed analitica per centri di costo.				

NOTE ESPLICATIVE AL REQUISITO 2

Ogni ente accreditato deve assicurare la costante sussistenza del requisito di affidabilità economico-finanziaria.

Conseguentemente ciascun ente dovrà predisporre il bilancio accompagnato, ai sensi del D.lgs. n. 39/2010, da una Relazione di revisione da parte di un revisore legale o di una società di revisione, iscritti al registro dei revisori legali. L'ente dovrà inoltre dotarsi di un sistema contabile (contabilità generale, analitica e separata) che garantisca un controllo del circuito finanziario anche relativamente alle richieste di contributo pubblico, assegnazioni e pagamenti ricevuti dall'ente accreditato, tenendo conto del necessario vincolo di destinazione dei contributi pubblici alle finalità



ALLEGATO A DGR nr. 2120 del 30 dicembre 2015

pag. 10 di 16

previste e conseguentemente l'evidenza dei movimenti finanziari dell'ente (pagamenti eseguiti ecc.)
in correlazione agli aspetti economici/patrimoniali conseguenti (debiti, crediti, ecc).



3. REQUISITO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

Classi di Requisiti	Requisiti specifici	Modalità di accertamento	Requisiti generali minimi	Requisiti specifici per ambito			
				Obbligo Formativo	Formazione Superiore	Formazione Continua	Orientamento
3.1 Organizzazione e Gestione dei processi formativi	Documento che definisce i ruoli, le responsabilità e la governance dell'Odf	Documentale e audit	Organigramma e mansionario coerente ed integrato con quanto previsto al requisito 4				
3.2 – Riesame della Direzione	Verbale del Riesame della Direzione per sede operativa	Documentale e audit	<p>Il riesame di direzione deve essere pianificato e condotto prendendo in considerazione:</p> <p>a) lo stato delle azioni derivanti da precedenti riesami di direzione;</p> <p>b) i cambiamenti nei fattori esterni e processi interni che sono rilevanti per l'accreditamento;</p> <p>c) le informazioni sulle prestazioni e sull'efficacia dei processi formativi, compresi gli andamenti relativi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) alla soddisfazione del cliente (o utenti) e alle informazioni di ritorno dalle parti interessate rilevanti; 2) alla misura in cui gli obiettivi strategici dell'Odf sono stati raggiunti; 3) alle prestazioni dei processi formativi; 4) alle non conformità, reclami e segnalazioni di rilievo dalle parti interessate significative; 5) ai risultati del monitoraggio e della misurazione degli indicatori dell'accreditamento, compresi esiti occupazionali; 6) alle prestazioni dei fornitori esterni (docenti, ecc); <p>d) l'adeguatezza delle risorse;</p> <p>e) le opportunità di miglioramento.</p> <p>OUTPUT DEL RIESAME DI DIREZIONE Gli output del riesame di direzione devono comprendere decisioni e azioni relative a:</p> <p>a) opportunità di miglioramento (Piano obiettivi);</p> <p>b) ogni esigenza di modifica alle risorse umane e strumentali dedicate all'Odf.</p> <p>L'organizzazione deve conservare informazioni documentate quale evidenza dei risultati dei riesami di direzione (verbale del riesame).</p>				



NOTE ESPLICATIVE AL REQUISITO 3

1. Al fine di semplificare il modello di accreditamento e di allinearlo alle modalità seguite anche dai sistemi di certificazione della qualità si prevede l'introduzione della procedura di "Riesame della Direzione". Si tratta di uno strumento ampiamente utilizzato nei sistemi di gestione della qualità, relativo ad un insieme di attività effettuate per riscontrare l'idoneità, l'adeguatezza e l'efficacia degli obiettivi stabiliti. L'ente dovrà pertanto dotarsi di una procedura che preveda una supervisione periodica da parte della Direzione, che permetta realmente di analizzare e valutare come vengono gestiti i processi che riguardano l'erogazione dell'attività formativa, quali sono i punti di maggiore efficienza e dove invece ci sono rilevanti carenze per le quali deve essere individuata una soluzione.

2. L'Organismo di Formazione deve dichiarare nella domanda se è in possesso di certificazione di qualità (ISO 9001 o ISO 29990) in ambito EA 37 rilasciata da un organismo accreditato da ACCREDIA o da altri organismi equivalenti, allegando copia del certificato. In questo caso i requisiti di cui al punto 3 si intendono soddisfatti.

3. In sede di audit verranno accertate le concrete modalità di applicazione delle procedure documentate.

4. Per i soggetti pubblici taluni documenti quali atti normativi, deliberazioni o, per le istituzioni scolastiche i P.O.F., possono costituire elementi di riferimento per i punti 3.1 e 3.2., qualora contengano le informazioni richieste dal modello.



4. RISORSE UMANE E COMPETENZE PROFESSIONALI

Classi di Requisiti	Requisiti specifici	Modalità di accertamento	Requisiti generali minimi	Requisiti specifici per ambito			
				Obbligo Formativo	Formazione Superiore	Formazione Continua	Orientamento
4.1 Dotazione minima di personale ed adeguatezza delle competenze	Esistono le figure professionali necessarie a ricoprire i ruoli previsti per l'espletamento delle attività dell'O.d.F.	Documentale e audit	<p><u>Funzioni necessarie:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Direzione dell'Od.F. 2. Gestione Economica – Finanziaria dell'O.d.F. 3. Progettazione e sviluppo 4. Coordinamento progetti 5. Formazione - docenza 6. Tutoring <p><u>Funzioni aggiuntive</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Operatore di Orientamento (solo per ambito Orientamento) 8. Esperto informatico nei corsi FAD 9. Psicologo/pedagogo nei corsi per svantaggiati <p>Per l'ambito dell'obbligo formativo è richiesto che gli enti abbiano al meno il 50% di personale dipendente e l'applicazione del CCNL della FP sottoscritto dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale</p>				
4.2 Gestione del personale	L'OdF adotta una prassi per garantire la formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione del personale?	Documentale e audit	<ul style="list-style-type: none"> - Presenza di un documento che descriva le modalità di definizione e attuazione dei piani di formazione del personale dell'OdF. - Oppure certificazione del sistema qualità rilasciata da un organismo riconosciuto da ACCREDIA o equivalente. 				

NOTE ESPLICATIVE AL REQUISITO 4

1. Il presente modello di accreditamento recepisce i contenuti, già applicati e vigenti, della DGR 1368 del 30 luglio 2013 relativa all'approvazione dei risultati del Tavolo Tecnico per il perfezionamento della qualità nella formazione iniziale e per l'individuazione di linee di indirizzo per la programmazione e organizzazione dell'offerta formativa di percorsi di istruzione e formazione professionale. Pertanto per l'ambito dell'obbligo formativo è richiesto che gli enti abbiano al meno il 50% di personale dipendente dichiarato ai fini dell'accREDITamento.
2. Per l'ambito dell'Obbligo Formativo gli Organismi di Formazione devono applicare il contratto collettivo nazionale della formazione professionale, sottoscritto dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.
3. La funzione non si identifica con la persona che la prende in carico ma si configura come un presidio unitario definito di responsabilità gestionali e operative; pertanto una persona può ricoprire una o più funzioni (come responsabile), fino a un massimo di due e compatibilmente con il suo carico effettivo di lavoro.



ALLEGATO A DGR nr. 2120 del 30 dicembre 2015

pag. 14 di 16

4. Le funzioni di direzione, gestione economico-finanziaria e coordinamento progetti devono essere svolte da personale dipendente dell'O.d.F. e non sono delegabili. Nel caso in cui tali funzioni fossero ricoperte dal titolare dell'Odf, l'incarico deve essere riscontrabile da documentazione di supporto.

5. Per accreditarsi un ente deve dimostrare di avere le risorse professionali necessarie per presidiare tutte le funzioni necessarie previste dal modello.

6. Nel calcolo della dotazione professionale dell'Organismo di Formazione verranno presi in considerazione sia i dipendenti sia i collaboratori stabili con prestazione fisica ed economica individuale; sono ritenuti tali i collaboratori che erogano per conto dell'Organismo di Formazione almeno 300 ore - in media - di prestazioni professionali all'anno, nei 24 mesi precedenti alla data di presentazione dell'istanza. Per l'ambito dell'Orientamento possono essere considerati collaboratori stabili coloro che collaborano con l'Organismo di Formazione da almeno tre anni a prescindere dal numero di ore di servizio erogate all'anno.



5. RISULTATI CONSEGUITI

Classi di Requisiti	Requisiti specifici	Modalità di accertamento	Requisiti generali minimi	Requisiti specifici per ambito			
				Obbligo Formativo	Formazione Superiore	Formazione Continua	Orientamento
5.1 Soddisfazione dei clienti esterni	1. Numero di abbandoni durante il percorso	Documentale e e audit	Rapporto allievi iscritti /allievi frequentanti almeno il 70% o, se diverso, quanto previsto dalle direttive di settore, delle ore dell'intervento o formativo.	Scostamento inferiore al 30%			Non richiesto
5.2 Relazione con il contesto e impatto sulla società	1. Esistono relazioni con l'esterno sistematiche, documentate e pianificate?	Documentale e e audit	- Presenza di un documento da cui si rilevi la prassi/procedura di gestione delle relazioni con l'esterno.				
	2. Numero di istituzioni (Associazioni, consorzi, Scuole, Uffici pubblici, Aziende, ecc.) con le quali l'O.d.F. mantiene relazioni stabili.	Documentale e e audit	- Protocolli di intesa, Convenzioni con soggetti rilevanti del territorio.	Almeno 10 Scuole del Veneto	Principali associazioni di categoria o almeno 10 aziende del Veneto	Principali associazioni di categoria, istituti scolastici ed enti locali del Veneto	
	3. Esistono relazioni con le famiglie degli allievi ?	Documentale e e audit	- Calendario di incontri periodici con le famiglie degli allievi	Cadenza degli incontri almeno trimestrale	Non richiesto.		
5.3 Qualità dei prodotti e servizi	1. Livello di servizio orientativo	Documentale e e audit	- n° Utenti previsti/n° utenti effettivi	Non richiesto			Scostamento non superiore al 20%
	2. Livello di attuazione	Documentale e e audit	- Rapporto tra monte ore rendicontate e monte ore approvate	Scostamento o non superiore al 20%	Scostamento non superiore al 25%		Non richiesto



ALLEGATO A DGR nr. 2120 del 30 dicembre 2015

pag. 16 di 16

5.4 Efficienza del servizio	1. Costo allievo	Documental e e audit	Rapporto tra importi rendicontati ed importi preventivati	Scostamento non superiore al 10%
	2. Livello di spesa	Documental e e audit	Rapporto tra importi approvati dopo la rendicontazione ed importi rendicontati	Scostamento non superiore al 10%

NOTE ESPLICATIVE AL REQUISITO 5

1. Per il requisito 5.2.1 in sede di audit verrà accertata l'esistenza di relazioni con il contesto ed impatto sulla società che deve essere documentata con evidenze oggettive che testimonino la capacità dell'ente di rapportarsi con il territorio (protocollo di intesa, partenariati, stage/tirocini attivati, ecc.)
2. Per l'Orientamento, specificare se erano previsti da progetto stage orientativi.
3. Per allievi frequentanti si intendono gli allievi che hanno frequentato almeno il 25% delle ore corso.
4. Per allievi formati si intendono quelli che hanno conseguito una qualifica/specializzazione o che abbiano frequentato almeno il 70% o, se diverso, quanto previsto dalle direttive di programmazione di riferimento, del percorso formativo.
5. Nel calcolo del numero allievi non si devono comprendere gli uditori.
6. Il monte ore approvato si calcola moltiplicando il numero ore corso, secondo i dati indicati nel progetto approvato/ riconosciuto, per il numero di allievi presenti all'avvio del corso.
7. Il monte ore rendicontato si calcola sommando le ore effettivamente svolte da ciascun allievo formato.
8. Per la verifica del rispetto dei parametri finanziari verrà preso in considerazione il 70% (arrotondato all'unità superiore) dell'attività di formazione e/o orientamento realizzata.
9. Per importi rendicontati si intendono le somme rendicontate dall'Organismo di Formazione all'Ente finanziatore.
10. Per importi approvati si intendono le somme che l'Ente finanziatore ha complessivamente riconosciuto all'Organismo di Formazione per il progetto realizzato, così come accertate in sede di verifica rendicontale.



**REGIONE DEL VENETO****ALLEGATO B DGR nr. 2120 del 30 dicembre 2015**

pag. 1 di 8

**ACCREDITAMENTO DEGLI ORGANISMI DI FORMAZIONE E/O ORIENTAMENTO:
LINEE GUIDA PER IL PROCEDIMENTO DI ACCREDITAMENTO E DI
MANTENIMENTO DEGLI ODF****Premessa****1. ABBREVIAZIONI E DEFINIZIONI**

- 1.1 Abbreviazioni
- 1.2 Definizioni

2. L'ACCREDITAMENTO DI NUOVI ORGANISMI DI FORMAZIONE

- 2.1 Le fasi del procedimento di accreditamento
 - a La presentazione dell'istanza di accreditamento
 - b L'esame documentale
 - c La verifica in loco – audit
 - d La conclusione del procedimento di accreditamento

3. LA VERIFICA DEL MANTENIMENTO DEI REQUISITI DELL'ACCREDITAMENTO**4. LA SOSPENSIONE E LA REVOKA**

- a Sospensione dell'accREDITamento
- b Revoca dell'accREDITamento e cancellazione dall'elenco

**5. LA VARIAZIONE DEI DATI CONTENUTI NELL'ELENCO DEGLI ENTI
ACCREDITATI****6. LA TUTELA DELLA PRIVACY**

PREMESSA

I criteri e le modalità per la verifica del mantenimento dei requisiti da parte degli Organismi di Formazione accreditati e le ipotesi di sospensione e revoca dell'accREDITAMENTO sono stati definiti, inizialmente, con D.G.R. n. 113 del 21 gennaio 2005 (successivamente integrata con D.G.R. n. 1265 del 26 maggio 2008 e in parte modificata con DD.G.R. n. 3044 del 2 ottobre 2007 e n. 1768 del 6 luglio 2010).

Con D.G.R. n. 3289/2010 sono state approvate le Linee Guida per l'accREDITAMENTO degli organismi di formazione, allo scopo di fornire una disciplina semplificata ed unitaria, con conseguente revoca dei seguenti provvedimenti: D.G.R. n. 971 del 19 aprile 2002, D.G.R. n. 1339 del 9 maggio 2003, D.G.R. n. 113 del 21 gennaio 2005, D.G.R. n. 3044 del 2 ottobre 2007 (limitatamente alla modifica apportata alla D.G.R. n. 971/2002), D.G.R. n. 1265 del 26 maggio 2008, D.G.R. 1768 del 6 luglio 2010

Il presente provvedimento sostituisce le Linee Guida approvate con DGR n. 3289/2010, Allegato A.

1. ABBREVIAZIONI E DEFINIZIONI**1.1 Abbreviazioni**

D.M.	Decreto Ministeriale
D.G.R.	Deliberazione della Giunta Regionale
L.R.	Legge Regionale
OdF	Organismo di Formazione

1.2 Definizioni

Audit o Verifica:	procedimento generalmente pianificato e documentato avente lo scopo di accertare presso le sedi operative la conformità degli OdF al modello di accREDITAMENTO.
Auditor o Valutatore:	persona qualificata per eseguire un audit.
Evidenza oggettiva:	informazioni, documentazione, dichiarazioni relative a fatti verificabili. L'evidenza oggettiva di audit, che può essere qualitativa o quantitativa, permette all'auditor di determinare se i requisiti del modello di accREDITAMENTO sono rispettati.
Rilievo:	descrizione di un fatto o di una circostanza che indica il mancato rispetto di un requisito previsto dal modello di accREDITAMENTO.
Suggerimento:	nota relativa al miglioramento del sistema dell'OdF. L'effettiva implementazione viene verificata nel successivo audit.



2.L'ACCREDITAMENTO DI NUOVI ORGANISMI DI FORMAZIONE

2.1 Le fasi del procedimento di accreditamento

Il procedimento amministrativo per l'accREDITAMENTO è composto dalle seguenti fasi:

- a) la presentazione dell'istanza di accREDITAMENTO dell'OdF;
- b) l'esame documentale;
- c) la verifica in loco (audit);
- d) la conclusione del procedimento di accREDITAMENTO.

a) La presentazione dell'istanza di accREDITAMENTO

Le istanze di accREDITAMENTO sono presentate secondo le modalità ed i termini previsti dalla L.R. n. 19/2002 e dal bando vigente al momento della presentazione e sono esaminate, generalmente in ordine di arrivo, dalla struttura regionale competente in materia di formazione. Le istanze presentate da Enti che partecipano ad Avvisi pubblici regionali in materia di formazione, istruzione e lavoro, avranno priorità in base a quanto definito dell'Avviso.

Il Direttore della struttura competente in materia di formazione, entro il termine di 180 giorni dalla presentazione dell'istanza, fermo restando che la richiesta di chiarimenti o integrazioni da parte della Regione del Veneto comporta la sospensione dei termini del procedimento, provvede ad adottare il provvedimento di iscrizione dell'OdF nell'elenco regionale, come previsto dall'art. 1, comma 5, della L.R. n. 19/2002, o al rigetto della domanda.

Trasformazioni giuridiche

L'accREDITAMENTO, configurandosi come un'abilitazione, non può formare oggetto di rapporti giuridici tra l'OdF accREDITATO e soggetti terzi.

Le trasformazioni giuridiche riferite a soggetti accREDITATI comportano la necessità per il nuovo soggetto, o quello risultante dalla trasformazione, di presentare istanza di accREDITAMENTO ai sensi del bando vigente, dimostrando la continuità operativa con il precedente soggetto da cui deriva o inerisce.

La cessione di azienda o di ramo d'azienda deve essere a titolo definitivo e accompagnata da perizia di stima sui beni oggetto della cessione. Non vale ai fini del subentro l'affitto di azienda o altro atto che non trasferisca la proprietà medesima. In tali casi potrà essere prevista un'istruttoria semplificata e il nuovo soggetto, nella richiesta di accREDITAMENTO, potrà dare evidenza unicamente dei seguenti requisiti: la coerenza dei fini statutari, i documenti di bilancio, l'organizzazione e la leadership, le politiche e le strategie, la soddisfazione dei clienti esterni, le relazioni con il contesto e l'impatto sulla società, l'idoneità dei locali alle norme igieniche e di sicurezza, l'idoneità delle strutture, la dotazione minima del personale e l'adeguatezza delle competenze.

Qualora necessario, al fine verificare il completo soddisfacimento dei requisiti sopra descritti si procederà alla verifica in loco.

L'accREDITAMENTO del nuovo soggetto risultante dalla trasformazione comporta la perdita dell'accREDITAMENTO nei confronti del soggetto da cui deriva o inerisce.

b) L'esame documentale

La struttura competente procede alla valutazione della documentazione presentata dall'ente verificando la corrispondenza della stessa ai requisiti del modello. Per ogni requisito l'esito della valutazione può essere negativo o positivo. L'esito della valutazione è negativo se dall'esame dei documenti presentati risulta oggettivamente il mancato adempimento del requisito. L'esito è



positivo se la documentazione dimostra la conformità al requisito richiesto. Se la fase di valutazione documentale ha esito negativo, per uno o più requisiti, non si procederà alla fase di audit poiché il mancato soddisfacimento di uno solo dei requisiti previsti dal modello comporta l'esito negativo dell'istanza di accreditamento. Se la fase di valutazione documentale ha esito positivo si procederà con la verifica in loco dei requisiti, previa comunicazione all'ente.

c) La verifica in loco – audit

In sede di audit l'auditor verifica il rispetto di tutti i requisiti previsti dal vigente modello di accreditamento per le verifiche di audit. Per ogni verifica sono redatti una check list, relativa ai documenti da precompilare a cura dell'ente ed alla documentazione che deve essere presente presso la sede operativa ai fini dello svolgimento dell'audit, ed un resoconto comprensivo delle risultanze della verifica.

La Regione del Veneto, per lo svolgimento delle verifiche sul campo, si avvale di consulenti specialisti della pubblica amministrazione in accreditamento degli Organismi di Formazione e/o Orientamento e in Sistemi di Qualità ovvero di proprio personale dipendente.

Per un efficace svolgimento dell'audit l'ente è tenuto a mettere a disposizione del verificatore: le risorse strutturali ed umane, tutta la documentazione necessaria e tutte le parti della sede oggetto di valutazione per l'accreditamento. L'audit di ciascuna sede accreditata si svolge in un termine massimo di due giornate, anche non consecutive, ed avviene raccogliendo le evidenze oggettive tramite l'esame di documenti e l'effettuazione di colloqui con i responsabili, il personale ed i collaboratori dell'ente. A tale scopo l'auditor utilizza documenti di supporto. L'audit si conclude con una riunione finale nel corso della quale l'auditor espone alla direzione dell'ente la sintesi dei risultati della verifica e formalizza gli eventuali rilievi e riserve dell'ente. Il resoconto della verifica viene sottoscritto dal legale rappresentante dell'ente o da un suo delegato al termine dell'audit.

Il resoconto di audit, adeguatamente circostanziato, documentato e sottoscritto come sopra indicato, viene trasmesso alla Sezione Formazione. Una copia dello stesso rimane agli atti dell'ente.

d) La conclusione del procedimento di accreditamento

La Struttura regionale competente in materia di accreditamento degli Odf, esaminato il resoconto dell'audit ed accertata la sussistenza di tutti i requisiti minimi qualitativi e quantitativi richiesti dalla normativa vigente, a seguito di istruttoria dell'ufficio dispone con provvedimento l'iscrizione dell'ente nell'elenco regionale degli OdF accreditati. Qualora l'esito dell'istruttoria fosse negativo, sarà adottato un provvedimento motivato di diniego dell'istanza di accreditamento, che verrà comunicato all'ente.

In caso di diniego, l'OdF non potrà presentare una nuova istanza per lo stesso ambito di accreditamento e/o per la stessa sede operativa prima di 90 giorni dalla notifica del diniego.



3. LA VERIFICA DEL MANTENIMENTO DEI REQUISITI DELL'ACCREDITAMENTO

Un Odf accreditato deve costantemente garantire il rispetto dei requisiti di accreditamento. A tal fine la L.R. n. 19/2002 prevede un procedimento di verifica annuale del mantenimento dei requisiti di accreditamento.

Tenuto conto delle risorse a disposizione della struttura regionale competente e dei carichi di lavoro relativi alle nuove istanze di accreditamento ed alle richieste di variazione di sede operativa degli enti accreditati, la struttura competente pianifica annualmente gli Odf da sottoporre alla verifica del mantenimento dei requisiti.

Tutte le sedi operative accreditate saranno comunque verificate entro un periodo indicativo di 24 mesi dall'ultima verifica.

Al fine di riscontrare il rispetto dei requisiti del modello di accreditamento, gli Odf possono essere sottoposti a verifica, documentale e/o in loco, anche al di fuori della programmazione annuale, qualora questo si rendesse necessario a seguito di segnalazioni pervenute alla struttura regionale competente.

La verifica di tutti gli Organismi accreditati si svolgerà secondo le modalità previste per le verifiche in loco di cui al punto 2.3 del presente allegato e verterà su tutti i requisiti del modello di accreditamento, come integrati ed aggiornati nell'Allegato A al presente provvedimento.

Al fine di dimostrare l'effettiva operatività dell'Odf nell'ambito della Formazione e/o dell'Orientamento, questi deve dimostrare l'effettivo utilizzo dell'accREDITAMENTO regionale, documentando di aver erogato almeno un'attività formativa, dal primo accREDITAMENTO o dall'ultima visita di audit, coerente con la tipologia di attività formativa ammissibile ai fini dell'accREDITAMENTO e con l'ambito di accREDITAMENTO. In caso di assenza dell'attività formativa sopra descritta verrà avviato il procedimento di revoca dell'accREDITAMENTO di cui al seguente punto 4.

4. LA SOSPENSIONE E LA REVOCA

Richiamando la L.R. n. 19 del 9 agosto 2002 e s.m.i. art. 3 che disciplina i casi di revoca e di sospensione dell'accREDITAMENTO, si precisa quanto segue.

a) Sospensione dell'accREDITAMENTO

1. In caso di accertato venir meno dei requisiti previsti dal modello di accREDITAMENTO adottato dalla Regione del Veneto, verrà disposta la sospensione dell'accREDITAMENTO per un periodo non superiore ai 360 giorni ai sensi dell'art. 3 comma 2 bis L.R.19/2002, decorrenti dalla data di notifica del provvedimento di sospensione, qualora tale mancanza sia sanabile dall'Odf entro il predetto termine.
In caso di avvenuta sanatoria la Struttura competente provvederà ad adottare il provvedimento di cessazione della sospensione e alla sua immediata notifica.
In caso di decorso inutile del termine si provvederà alla revoca dell'accREDITAMENTO.
In caso di accertata irregolarità in materia di versamento di imposte e contributi previdenziali verrà disposta la sospensione dell'accREDITAMENTO per un periodo non superiore a 90 giorni ai sensi dell'art. 3 comma 2bis L.R.19/2002. Entro tale termine l'Odf dovrà regolarizzare la propria posizione a pena di revoca dell'accREDITAMENTO.
2. Nel caso di accertamento di irregolarità diverse dalle ipotesi di cui al precedente punto si provvederà, in conformità all'art. 3 comma 2 bis L.R. 19/2002, alla sospensione dell'accREDITAMENTO per 90 giorni come di seguito precisato:



ALLEGATO B DGR nr. 2120 del 30 dicembre 2015

pag. 6 di 8

- a) quando sia stato adottato un provvedimento di revoca del finanziamento o del riconoscimento delle attività;
- b) quando sia stata accertata una grave irregolarità nella gestione e/o rendicontazione delle attività formative o di orientamento finanziate o riconosciute;
- c) quando sia stata accertata una grave irregolarità per mancato rispetto delle procedure previste in merito all'aggiornamento della documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti di accreditamento;
- d) quando non sia stata inviata la comunicazione di variazione dati di cui al punto 5 del presente provvedimento;
- e) quando siano state accertate reiterate inadempienze inerenti le procedure di gestione e rendicontazione dei progetti, ivi comprese quelle inerenti la corretta informazione all'utenza e quelle relative all'utilizzo del logo di Odf di cui alla DGR n. 98/2004, che evidenzino l'inaffidabilità dell'OdF e quando sia stata accertata la diffusione con qualsiasi mezzo (web, organi di informazione, brochure pubblicitarie o manifesti promozionali) di notizie o informazioni non veritiere o contrastanti con il contenuto di provvedimenti regionali.

Qualora a carico di un Odf già destinatario di un provvedimento di sospensione dell'accreditamento per 90 giorni, venga accertata una seconda irregolarità, si provvederà alla sospensione dell'accreditamento per 180 giorni, in conformità all'art. 3 comma 2 bis L.R. 19/2002.

b) Revoca dell'accreditamento e cancellazione dall'elenco

L'Amministrazione provvederà alla revoca dell'accreditamento nei seguenti casi:

1. Nel caso di mancato adempimento all'obbligo di accettazione da parte degli OdF dei controlli finalizzati ad accertare il mantenimento dei requisiti di accreditamento.
2. Qualora a carico di un Odf già destinatario di un provvedimento di sospensione dell'accreditamento per 180 giorni, venga accertata una terza irregolarità ai sensi del punto precedente ("Sospensione dell'accreditamento");
3. In caso di accertata irregolarità in materia di versamento di imposte e contributi previdenziali, che abbia comportato la sospensione dell'accreditamento per un periodo massimo di 90 giorni, qualora entro tale termine l'Odf non abbia proceduto a regolarizzare la propria posizione presso le amministrazioni competenti.
4. In caso di accertato venir meno dei requisiti richiesti, così come previsto dall' art. 3 comma 2 L.R. 19/2002. Qualora tale mancanza fosse sanabile, si procederà alla sospensione dell'accreditamento ai sensi dell'art. 3 comma 2 bis L.R.19/2002, fino ad avvenuta regolarizzazione.
5. Qualora, in sede di verifica del mantenimento dei requisiti dell'accreditamento, l'OdF accreditato non abbia dato evidenza oggettiva di aver realizzato almeno un'attività formativa e/o orientativa, dalla data di iscrizione nell'elenco regionale o dalla data dell'ultima verifica di audit, coerente sia con la tipologia di attività formativa ammissibile ai fini dell'accreditamento, in fase di accreditamento sia con l'ambito di accreditamento.
6. In caso di accertata non veridicità della documentazione di accreditamento o mantenimento dell'accreditamento, ai sensi dell'art. 3 comma 2 L.R.19/2002.

Tanto la sospensione quanto la revoca devono essere precedute da una comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni. L'OdF, nei 30 giorni successivi alla contestazione, può presentare le proprie osservazioni e deduzioni che la Regione del Veneto è tenuta a valutare ai fini della conclusione del procedimento.



Il provvedimento di sospensione o revoca dell'accreditamento ha effetto con riferimento a tutte le sedi operative e a tutti gli ambiti per i quali l'OdF risulta accreditato, salvo che il venir meno dei requisiti per l'accreditamento sia riferibile solamente a una o più sedi determinate e/o a uno o più ambiti determinati, in tal caso, il provvedimento ha effetto limitato a tali sedi operative e/o a tali ambiti.

In caso di sospensione dell'accreditamento l'Ente non può partecipare a nessun bando né come Ente proponente né come partner di progetto per tutta la durata della sospensione, decorrente dalla data di notifica del provvedimento medesimo.

Saranno considerati inammissibili progetti presentati, ai bandi a finanziamento e/o riconoscimento regionale, da soggetti che siano in stato di sospensione dell'accreditamento o che vengano posti in sospensione durante la fase di istruttoria di un bando regionale.

In caso di sospensione dell'accreditamento intervenuta dopo l'approvazione della graduatoria dei progetti, qualora la sospensione perduri oltre il termine per l'avvio delle attività formative previsto dall'avviso specifico, i progetti presentati dall'OdF sospeso verranno revocati.

Il provvedimento di revoca dell'accreditamento, con conseguente cancellazione dell'OdF dall'elenco degli Organismi accreditati, comporta l'impossibilità per l'OdF di presentare una nuova istanza di accreditamento per un periodo di 36 mesi, decorrenti dalla notifica del provvedimento medesimo.

Tale impossibilità riguarda anche gli OdF che abbiano rinunciato all'accreditamento successivamente all'avvio, nei loro confronti, di un procedimento di revoca dell'accreditamento ai sensi della L. 241/90.

Gli enti a cui sia stato revocato l'accreditamento non possono partecipare a nessun bando regionale neanche in qualità di partner di progetto prima che siano trascorsi 36 mesi dal provvedimento di revoca.

5. LA VARIAZIONE DEI DATI CONTENUTI NELL'ELENCO DEGLI ENTI ACCREDITATI

Gli Organismi di Formazione accreditati devono comunicare alla Regione del Veneto, Sezione Formazione, ogni variazione relativa ai dati contenuti nell'elenco degli OdF accreditati entro i 30 giorni successivi alla variazione stessa. La mancata o ritardata comunicazione di dati relativi alla denominazione, al cambio di legale rappresentante o altro soggetto con poteri di rappresentanza dell'OdF, alla sede legale, alla sede operativa, costituisce una ipotesi di grave irregolarità ai sensi del punto 4 del presente allegato sulla sospensione dell'accreditamento

Il cambio del codice fiscale comporta la revoca dell'accreditamento e la cancellazione dall'elenco regionale degli OdF accreditati.

La variazione di sede legale e la richiesta di variazione di sede operativa devono essere richieste utilizzando la modulistica relativa alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà – redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con le conseguenze di legge in caso di dichiarazione non veritiera eventualmente accertata in audit – di conformità delle strutture alle norme igieniche e di sicurezza. Seguirà la verifica in loco. Il procedimento si concluderà nei 180 giorni successivi alla presentazione della richiesta. L'accreditamento della nuova sede comporterà la cancellazione dall'elenco della sede precedente.

Per l'accreditamento di una nuova sede formativa, o di un altro ambito, in aggiunta alla sede e/o agli ambiti già accreditate/i, sarà necessario presentare una nuova domanda di accreditamento, ai sensi del bando vigente, nella quale l'OdF dovrà dare evidenza dell'attività formativa svolta nella sede operativa e nell'ambito richiesto.



ALLEGATO B DGR nr. 2120 del 30 dicembre 2015**pag. 8 di 8****6. LA TUTELA DELLA PRIVACY**

Tutti i dati personali di cui l'amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

